

TRIBUNALE DI MODENA

- Sezione Lavoro -

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE GIUDIZIO DI MERITO**

della Sig.ra MARTINA PIA GIORDANO, nata a [REDACTED] il [REDACTED]  
(C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED], rappresenta  
e difesa dall'Avv. Maura Goletto (c.f., fax e pec come da timbro) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 41124 Modena, Piazza Riccò n. 2, come da procura speciale allegata al presente ricorso

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro in carica

oggetto

Personale ATA: annullamento punteggio graduatoria di Circolo e d'Istituto di III fascia e cancellazione dalla Graduatoria permanente di I fascia e risoluzione contratto di lavoro.

**FATTO**

La vicenda in sintesi.

La Sig.ra Martina Pia Giordano, odierna ricorrente, ha conseguito in data 3.7.2018<sup>1</sup> il diploma di maturità, titolo di studio, questo, valido per l'accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (CS) nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).

Negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio in qualità di CS, in possesso del predetto titolo a seguito di contratti a tempo determinato stipulati per candidatura spontanea della medesima Sig.ra Giordano, tramite istanza MAD<sup>2</sup> (Messa a Disposizione), dove Ella dichiarava: *“di essere disponibile alla stipula di contratti di supplenza per il profilo di collaboratore scolastico”*: docc. nn 1 e 2.

<sup>1</sup> Come riconosce la stessa PA: doc. n. 35 a pag. 1.

<sup>2</sup> Tanto che tutti i contratti stipulati nell'a.s. 2019/2020 recano la dicitura (tranne uno: doc. n. 3 di soli 5 gg.) che Ella (docc. nn. 4 a 19): <<.. è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro... sulla base di soli titoli professionali per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO >> così per i contratti a.s. 2020/2021 che come si evince dalla nota del Dirigente scolastico del I.C.3. del 15.10.2024 (doc. n. 27 pag. 3) sono stati stipulati: <<dal 14.9.2020 al 18.10.2020; dal 20.10.2020 al 31.12.2020, dal 1.1.2021 al 31.1.2021 dal 1.2.2021 al 28.2.2021>> contratti, questi, definiti dal medesimo Dirigente in termini di: <<4 contratti di supplenza breve e saltuaria... e tutti riportanti la clausola per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA pe il profilo professionale di COLLABORATORE DOMESTICO>>: doc. n. 27 pag. 3.



E, segnatamente, nell'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo 2 di Modena (docc. nn da 3 a 19 e 33) e nell'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo 3 di Modena (doc. n. 27).

La Messa a Disposizione (MAD) rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per il personale ATA non inserito in graduatoria, o in attesa di occupazione, che desidera candidarsi per incarichi temporanei presso le istituzioni scolastiche e, consente, dall'altra parte, ai dirigenti scolastici di attingere a tali candidature spontanee nei casi di esaurimento delle graduatorie di riferimento al fine di garantire la continuità del servizio scolastico.

Successivamente, visto il D.M. n. 50 del 3.3.2021 (doc. n. 20) con cui era stata indetta la procedura di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024, in data 8.4.2021 (doc. n. 21)<sup>3</sup>, la Sig.ra Giordano ha presentato, per la prima volta, istanza di inserimento in tali graduatorie provinciali di III fascia, poiché, si ribadisce, Ella era in possesso del prescritto titolo di studio valido per l'accesso a tali graduatorie, dichiarando, oltre al titolo di accesso, i precedenti servizi prestati tramite MAD (docc. nn. da 3 a 19 e doc. n. 27 pag. 3).

La Sig.ra Giordano dopo tale inserimento veniva così convocata da Istituti scolastici quale destinataria di proposte di lavoro a tempo determinato per il profilo di CS, proposte che accettava.

L'Amministrazione Scolastica<sup>4</sup>, a seguito di verifica ex art. 6 comma 11 e comma 12 del DM n. 50/2021 (doc. n. 20), convalidava in data 7.3.2022 (doc. n. 44) i dati contenuti nella domanda di inserimento per il triennio 2021-2024 (doc. n. 21) ed il relativo punteggio, attribuendole punti 8,10 per il titolo di studio e punti 5,00 per il servizio precedentemente prestato per un punteggio complessivo di 13,10 con posizione nelle graduatorie 597 (doc. n. 27 pag. 9 e doc. n. 44).

Ella prestava il suo servizio come CS nell'a.s. 2021/2022 presso I.C. 6<sup>5</sup> di Modena dal 17.9.2021 al 22.9.2021 (doc. n. 32) e presso l'I.C. 3 dal 23.9.2021 al 30.6.2022 con proroga poi, fino al 31.8.2022 per un totale di 11 mesi e 14 gg. (doc. n. 22 pag. 3) e poi nell'a.s. 2022-2023, dal 19.9.2022 al 30.6.2023 con proroga poi, fino ad 31.8.2023 per un totale di 11 mesi e 12 gg., sempre presso l'I.C.3 di Modena: doc. n. 22 pagg. 1 e 3.

<sup>3</sup> E' fondamentale evidenziare che Ella non era mai stata iscritta nelle graduatorie III fascia per il triennio 2017/2019 prorogate poi per l'a.s. 2021/2024, né Ella ha mai dichiarato il contrario, prova ne è che nella sua domanda la Sig.ra Giordano ha espressamente digitato (*rectius*: scritto) la voce "INSERIMENTO": cfr. pagg. 2 e ss. della sua domanda (doc. n. 21).

<sup>4</sup> I.C. 6 di Modena con il quale ha stipulato il suo primo contratto di lavoro: doc. n. 44.

<sup>5</sup> Che, come detto, convalidava il suo punteggio nelle Graduatorie di Circolo di III fascia: doc. n. 44.



Con D.M. dell'USR dell'Emilia Romagna n. 256 del 26.4.2023 (doc. n. 40) veniva indetto un: <<concorso per titoli per l'accesso al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO dell'area "A" del personale ATA ... nelle graduatorie permanenti ATA provinciali>> ed in data 9.5.2023 (doc. n. 23), la ricorrente presentava domanda di inserimento nella suddetta graduatoria permanente del personale ATA (c.d. I fascia), per la quale era (ed è) richiesto il requisito di 24 mesi di servizio<sup>6</sup>.

In tale occasione, su indicazione di un'Associazione sindacale (SNALS: doc. n. 24) che curava la compilazione della sua domanda<sup>7</sup> (doc. n. 23) inseriva anche il servizio prestato tramite MAD, al fine di raggiungere il suddetto requisito di 24 mesi.

Dopo l'inserimento nella graduatoria di I fascia, la ricorrente nell'a.s. 2023/2024 prestava servizio presso I.C. 3 dal 1.9.2023 al 30.6.2024 e dal 1.7.2024 al 8.8.2024 (doc. n. 36 pag. 4); e nell'a.s. 2024/2025 dal 7.9.2024 al 31.8.2025 (doc. n. 36 pag. 1), contratto, questo oggetto di risoluzione anticipata del 6.6.2025 (doc. n. 37), come si dirà meglio in proseguo.

A seguito di un esposto anonimo (doc. n. 25) nel quale si paventavano presunte irregolarità da parte dell'I.C. 3 nell'assegnazione degli incarichi a tempo determinato al personale ATA, l'U.T.P. di Modena, con lettera del 25.9.2024 (doc. n. 26) avviava un'istruttoria volta ad appurare la correttezza delle procedure di individuazione del personale attenzionato (fra le quali compariva anche la Sig.ra Giordano Martina Pia) per gli a.s. 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023: docc. nn. 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

In particolare, venivano richieste a tale Istituto specifiche informazioni (doc. n. 26): << ... *sulle operazioni di scorrimento della graduatoria d'Istituto III fascia che ne hanno consentito il conferimento alle candidate Barbieri, Rossetti e Giordano*>>.

La richiesta di informazioni sulle operazioni di scorrimento delle graduatorie ATA III fascia veniva poi estesa con lettera dell'U.T.P. di Modena del 4.4.2025 (doc. n. 32) anche al Dirigente scolastico dell'I.C. 2 di Modena dove la Sig.ra Giordano aveva prestato servizio nell'a.s. 2019/2020 (docc. da 3 a 19) ed al Dirigente scolastico dell'I.C. 6 di Modena (doc. n. 32) dove Ella aveva prestato servizio nell'a.s. 2021/2022 dal 17.9.2021 al 22.9.2021: doc. n. 32.

All'esito di tale istruttoria, l'Amministrazione resistente adottava una serie di atti gravemente lesivi della posizione giuridica ed economica della ricorrente.

<sup>6</sup> Oppure quello di 23 mesi e 16 giorni.

<sup>7</sup> Il bando (doc. n. 40) prevedeva infatti che: << le domande di ammissione dovranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "Istanze on Line" (POLIS), raggiungibile direttamente dalla home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione e del merito ([www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it))>>.



In particolare, con provvedimento n. 6443 del 23.5.2025 (doc. n. 34) la dirigente scolastica dell'I.C. 2 di Modena: <<... accertato in data 14.4.2025 che tutti i contratti a tempo determinato relativi agli incarichi attribuiti nell'a.s. 2019/2020 alla Sig.ra Martina Pia Giordano per il profilo professionale di collaboratrice scolastica sono stati stipulati sulla base di una messa a disposizione ... preso atto in data 14.4.2025 che la Sig.ra Martina Pia Giordano non risulta inserita nelle graduatorie d'Istituto di 3<sup>a</sup> fascia ATA triennio 2017-2021>> disponeva (doc. n. 34): << per i motivi esposti in premessa il riconoscimento di fatto del servizio prestato presso questa Istituzione scolastica per il profilo professionale di collaboratore scolastico nell'anno 2019-2020 e l'annullamento del riconoscimento giuridico per il medesimo servizio>>.

Successivamente, con decreto n. 486 del 5.6.2025 (doc. n. 35) l'Ufficio Scolastico Territoriale di Modena, comunicava alla Sig.ra Giordano:

<< 1) l'annullamento di tutto il servizio prestato dalla Sig.ra Martina Pia Giordano a partire dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 con il solo riconoscimento di fatto e non di diritto sia con riferimento al profilo di collaboratore scolastico che di amministrativo"; 2) la conseguente cancellazione della posizione della Sig.ra Giordano dalla graduatoria per soli titoli di cui al bando D.D. n. 248 del 9.5.2024<sup>8</sup> per il profilo di collaboratore scolastico e, per l'effetto, l'annullamento dell'individuazione di questo Ufficio prot. 1228 del 6.9.2025 (NDR: ??? 2024)<sup>9</sup>; 3) il riconoscimento del punteggio spendibile all'interno delle graduatorie di istituto III fascia corrispondente a 136 giorni di servizio, pari a:

- punti 2,50 - profilo di collaboratore scolastico
- punti 0,50 - profilo assiste amministrativo>>.

Preso atto di quanto sopra, in data 6 -20.6.2025 (docc. nn. 37 e 38), il Dirigente Scolastico dell'I.C. 3 di Modena disponeva la risoluzione anticipata (doc. n. 37) del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la ricorrente (doc. n. 36) e rideterminava il suo punteggio spendibile nelle sole graduatorie di III fascia in 136 giorni di servizio (docc. nn. 37 e 38):

- AA fascia III 8.10 titoli culturali e 0,50 titoli di servizio per un totale 8,60 punti
- CS fascia III 8.10 titoli culturali e 2,50 titoli di servizio per un totale 10,60 punti.

La ricorrente con lettera del 10.9.2025 (doc. n. 41) censurava le determinazioni assunte chiedendo all'Amministrazione scolastica di intervenire in autotutela.

Tale istanza rimaneva del tutto priva di un doveroso riscontro.

<sup>8</sup> Doc. n. 39.

<sup>9</sup> Poiché la ricorrente nella sua domanda di inserimento nella graduatoria permanente del personale ATA (doc. n. 23) aveva indicato, ai fini del raggiungimento del requisito dei 24 mesi di servizio, i contratti a tempo determinato relativi agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 stipulati a seguito di MAD.



Da qui la necessità di censurare l'operato dell'Amministrazione scolastica (docc. nn. 34, 35, 37 e 38) per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

### **In via preliminare:**

#### **1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E SUL POTERE DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI.**

La presente controversia, attenendo alla valutazione dei titoli, all'attribuzione del punteggio e alla conseguente posizione nelle graduatorie di istituto del personale ATA, rientra nella piena giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Come costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>10</sup>, tali procedure non hanno natura concorsuale, ma costituiscono atti di gestione del rapporto di lavoro, volti all'accertamento di diritti soggettivi degli aspiranti.

La formazione delle graduatorie, basata sull'applicazione automatica di tabelle predefinite, è attività priva di discrezionalità amministrativa, devoluta pertanto alla cognizione del giudice ordinario<sup>11</sup>.

ooo

### **Nel merito:**

#### **2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL' ART. 2 COMMA 4 E COMMA 13, DELL'ART. 6, COMMA 15, E DELL'ART. 7 DEL D.M. N. 50/2021<sup>12</sup>. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35 e 97 DELLA COST.**

I provvedimenti censurati (docc. nn. 34, 35, 37 e 38) sono viziati da un palese errore di diritto, poiché si fondano su di una erronea e distorta interpretazione dell'art. 2 comma 4 e comma 13, dell'art. 6, comma 15 e dell'art. 7 del D.M. n. 50/2021 (doc. n. 20).

L'art. 2 al comma 4 del DM n. 50/2021 (doc. n. 20) prevede che: << *Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del regolamento<sup>13</sup> hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie*

<sup>10</sup> Cassazione Civile, Sez. Unite nn. 9331 e 9332 del 4.4.2023: la giurisdizione del giudice ordinario si estende, inoltre, alla cognizione sugli atti amministrativi presupposti, con potere di disapplicazione dell'atto regolamentare eventual-mente illegittimo, qualora da esso derivi la lesione di un diritto soggettivo.

<sup>11</sup> Cfr. TAR per l'Emilia Romagna – sede di Bologna sentenza n. 259 del 2014.

<sup>12</sup> Decreto che ha indetto la procedura di “inserimento/aggiornamento/ graduatorie III fascia 2021-2024”: doc. n. 20.

<sup>13</sup> Articolo 5 – Graduatorie di circolo e di istituto del Regolamento approvato con DM n. 430 del 13.12.2000 che regola le supplenze del personale ATA.

*Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composta come segue:*

*a) Prima Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.*

*b) Seconda Fascia: comprende:*

*1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;....*



*di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto>>, mentre al comma 13 precisa che:<< I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo art. 4 comma 1>>.*

Il successivo art. 4 comma 1 recita che: <<le domande di inserimento di conferma di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile>>.

Ora, al momento di presentazione della domanda di inserimento in III fascia per il triennio 2021-2024 del 8.4.2021 (doc. n. 21) la Sig.ra Giordano possedeva pacificamente il richiesto titolo di studio, acquisito, si ripete, nel mese di luglio del 2018 (come riconosce la stessa PA: doc. n. 35 a pag. 1), e pertanto, tanto basterebbe per confermare l'illegittimità dei provvedimenti censurati (docc. nn. 34, 35, 37 e 38).

Ma non solo!

L'art. 6 comma 15 del DM n. 50/2021 (doc. n. 20) prevede che: <<l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti [...] sarà, con apposito provvedimento [...] dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio [...] e non è attribuito alcun punteggio">>.

La "ratio" della norma è chiara: sanzionare unicamente chi abbia prestato servizio senza possedere il requisito culturale minimo: tale condizione ostativa NON ricorre affatto nel caso di specie!

Come appena precisato, la Sig.ra Giordano ha pacificamente conseguito il diploma di maturità presso l'Istituto Superiore A. Venturi di Modena – titolo di accesso per il profilo di CS– in data 3.7.2018, ovvero, prima di iniziare a prestare servizio tramite MAD negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (docc. nn. 3 a 19 e doc. n. 27 pag. 3).

Infatti, quanto ai titoli di studio necessari per l'accesso ai profili professionali del personale ATA e per l'inserimento nelle relative graduatorie di selezione e l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2021/2024, in particolare, per il profilo professionale di CS, l'art. 2 comma 5 del DM n. 50/2021 alla lett. G) prescrive che sia necessario (doc. n. 20). "il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, ovvero il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, ovvero attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni".

---

**c) Terza Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.**



L'Amministrazione scolastica ha agito sulla base di un'erronea interpretazione della locuzione "in assenza del titolo di studio", che deve essere riferita al momento della prestazione del servizio, (docc. nn. 33, 34 e 35).

Ben si ritiene che un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata (artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.) non possa che condurre a ritenere pienamente valutabile il servizio effettivamente prestato da un soggetto qualificato.

La giurisprudenza di merito ha peraltro avvalorato tale principio, affermando che persino *"il servizio prestato nel mentre del conseguimento del titolo è valutabile ai fini giuridici"*. Tribunale Ordinario Pavia, Sez. 1<sup>a</sup>, sentenza n. 188/2023.

A maggior ragione, deve ritenersi valutabile il servizio prestato da chi, come la Sig.ra Giordano, il titolo lo possedeva, sia prima di iniziare a lavorare in veste di CS 2019/2020 e 2020/2021 (docc. nn. 3 a 19 e 27 pag. 3) che al momento di presentazione della sua domanda di inserimento per la prima volta nelle graduatorie di III fascia per il triennio 2021-2024, del 8.4.2021 (doc. n. 21), in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 2 comma 4 e comma 13 e dell'art. 4 comma 1 del DM n. 50/2021 (doc. n. 20).

Del resto le uniche ipotesi in cui può legittimamente configurarsi un provvedimento che escluda la validità giuridica del servizio già prestato (con conseguente venir meno del diritto al relativo punteggio) sono quelle di aver espletato il servizio in assenza del necessario titolo di studio, oppure, sulla base di dichiarazioni mendaci ex art. 7 comma 3 del D.M. n. 50/2021 (doc. n. 20), ipotesi, queste, che come poc'anzi riferito NON ricorrono nel caso di specie quanto alla posizione della ricorrente rispetto alle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia per cui è causa.

### **3) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL D.M. N. 50/2021 E DEL RELATIVO ALLEGATO A. CONTRADDITTORIETA', IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE.**

L'Amministrazione scolastica rileva del tutto illegittimamente nei provvedimenti censurati che la Sig.ra Giordano non era inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia valide per il triennio 2017-2019 (prorogate fino all'a.s. 2020/2021) nel momento in cui ha prestato servizio tramite Messa a Disposizione negli anni 2019/2020 e 2020/2021 (MAD: docc da 3 a 19 e 27).

Il decreto dell'I.C. 2 di Modena del 23.5.2025 (doc. nn. 33 e 34) annulla infatti il riconoscimento giuridico del servizio a.s. 2019/2020 proprio perché: <<... la Sig.ra Martina Pia Giordano non risulta inserita nelle graduatorie d'Istituto di 3<sup>a</sup> fascia ATA triennio 2017-2021>>.



Analogamente, il decreto n. 486 del 5.6.2025 (doc. 35) dell'Ufficio Territoriale di Modena motiva l'intera azione di autotutela: << CONSIDERATO che la sig.ra Martina Pia Giordano ha conseguito il titolo di studio necessario per l'inserimento nelle predette graduatorie in data 3 luglio 2018 e che, pertanto, non era inserita nel graduatore di istituto valevoli per il triennio 2017-19, poi prorogato fino 2020/2021...>>.

Tale ragionamento appare viziato da un'evidente fallacia logica e da un'errata interpretazione della normativa che disciplina la costituzione delle graduatorie.

Il D.M. n. 50 del 3.3.2021 (doc. n. 20) ha indetto la procedura per la costituzione delle nuove graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2021/2024.

Tale decreto, come i precedenti, non prevedeva (e prevede) unicamente l'aggiornamento o la conferma di posizioni preesistenti, ma contempla esplicitamente la possibilità per nuovi aspiranti di entrare per la prima volta nel sistema delle graduatorie provinciali di III fascia. La domanda presentata dalla Sig.ra Giordano in data 8.4.2021 (doc. n. 21) dimostra in modo inequivocabile che Ella ha seguito la procedura corretta per un nuovo aspirante, per entrambi i profili richiesti (Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico), la ricorrente ha infatti, selezionato la voce "INSERIMENTO".

Questa scelta non è un dettaglio formale, ma un atto sostanziale che qualifica la natura della sua istanza, scegliere "Inserimento" implica, per definizione, non essere presenti nelle graduatorie del precedente triennio!

La stessa domanda (doc. n. 21), inoltre, contiene la dichiarazione, sotto la voce "MODALITA' DI ACCESSO A", di <<non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento... nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/ o i profili richiesti in alcuna provincia>>.

Pertanto, il fatto che la Sig.ra Giordano non fosse inserita nelle graduatorie 2017-2021 non è un'irregolarità scoperta dall'Amministrazione, ma la condizione stessa che legittimava la sua richiesta di "Inserimento".

A ben vedere, l'Amministrazione scolastica ha trasformato il presupposto di legittimità della domanda in una colpa, incorrendo in un palese vizio di travisamento dei fatti, di illogicità di contraddittorietà manifesta.

L'azione dell'Amministrazione è infatti intrinsecamente contraddittoria: accetta e valuta una domanda presentata per "Inserimento", procedura destinata a chi non è già in graduatoria.



Successivamente, utilizza il mancato inserimento in graduatoria come motivazione per annullare il punteggio derivante da quella stessa domanda (doc. n. 21) peraltro oggetto di convalida da parte della stessa Amministrazione scolastica (doc. n. 44).

Questo modo di procedere viola i principi di coerenza e logicità che devono governare l'azione amministrativa.

La Sig.ra Giordano ha presentato una domanda ammissibile, veritiera e conforme alle opzioni previste dal D.M. n. 50/2021 (doc. n. 20) ed ha altrettanto legittimamente inserito il servizio prestato in scuole statali tramite MAD relativo agli anni 2019/2020 e 2020/2021 (docc. nn. 3 a 19 e 27), atteso il possesso di un valido titolo di studio.

Le tabelle di valutazione dei titoli allegate al D.M. n. 50/2021 (Allegato A) attribuiscono punteggio per il "servizio prestato" in scuole statali: ad esempio, l'Allegato A/5 per il profilo di Collaboratore Scolastico prevede l'attribuzione di 0,50 punti <<4.1. per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni>> di servizio prestato in <<scuole statali>>.

La normativa di riferimento non specifica che tale servizio debba derivare obbligatoriamente da una convocazione da graduatoria<sup>14</sup>.

Aggiungasi che l'Allegato A (nota 1) del medesimo D.M. n. 50/2021 (doc. n. 20 pag. 33) stabilisce che: <<Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta>>.

Ora, la Sig.ra Giordano negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 ha reso la sua attività lavorativa sulla base di regolari contratti a tempo determinato stipulati con le istituzioni scolastiche statali (IC2 e IC3), percependo la relativa retribuzione, peraltro tutti i contratti sottoscritti nell'a.s. 2019/2020 recano la dicitura (tranne uno: doc. n. 3 di 5 gg.) che Ella (docc. nn. 4 a 19): <<.. è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro... sulla base di soli titoli professionali per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO >> così quelli sottoscritti nell'a.s. 2020/2021 che come si evince dalla nota del Dirigente scolastico del I.C.3. del 15.10.2024 (doc. n. 27 pag. 3) sono: <<dal 14.9.2020 al 18.10.2020; dal 20.10.2020 al 31.12.2020, dal 1.1.2021 al 31.1.2021 dal 1.2.2021 al 28.2.2021>> contratti, questi, definiti dal medesimo Dirigente in termini di: <<4 contratti di supplenza breve e saltuaria... e tutti riportanti la clausola per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA pe il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO>>: doc. n. 27 pag. 3.

<sup>14</sup> Cfr. doc. n. 41 che si sofferma sul MAD: <<... dal sito docenti.it <https://www.docenti.it/blog/punteggio-personale-ata-quant-punti-accumuli-da-supplenza-mad/>>>.



Dunque, l'Amministrazione era pienamente consapevole che Ella era stata individuata "fuori" dalle graduatorie del personale ATA posto che ha certificato che il rapporto di lavoro con la ricorrente è stato instaurato nel rispetto delle norme che regolano il conferimento delle supplenze in via residuale.

**4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO E BUONA FEDE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 DEL C.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO. CONTRADDITTORIETA', IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO ALLA LEGALITÀ, ALL'IMPARZIALITÀ E AL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI PUBBLICI, SECONDO I PRINCIPI SANCTI DALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' DELLE SANZIONI, BUONA FEDE E CORRETTEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 21-NONIES L. N. 241/1990.**

L'operato dell'Amministrazione scolastica viola palesemente il principio del legittimo affidamento, tutelato dall'art. 97 Cost. e dai principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

In primo luogo è stata la stessa Amministrazione scolastica a convalidarle *ex art.* 6 del bando (doc. n. 20) in data 7.3.2022 (doc. n. 44)<sup>15</sup> il punteggio iniziale di 13,10 punti nella graduatoria di III fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA triennio 2021-2024 per il profilo di C.S. (doc. n. 44), e, prima ancora, le ha previamente formulato proposte di contratto a tempo determinato che Ella ha accettato<sup>16</sup> nella convinzione della correttezza dell'operato amministrativo quanto alla procedura di interpello del personale ATA.

Infatti, solo recentemente, a seguito della formulazione dell'istanza di accesso agli atti *ex lege* n. 241/1990 e succ. mod., Ella ha appreso che vi sarebbero stati degli errori da parte degli Istituti scolastici nella individuazione del personale ATA (lei compresa) e, quindi, nell'attribuzione dei contratti a tempo determinato a suo tempo stipulati anche con la medesima ricorrente per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, errori (docc. nn. 27 e 33) dei quali Ella era completamente ignara e che non possono di certo ricadere, anni ed anni dopo, in capo alla medesima ricorrente che confidava nella legittimità dell'agire dell'Amministrazione che l'aveva all'epoca individuata ed assegnato gli incarichi di supplenza.

<sup>15</sup> E, segnatamente, l'I.C. 6 di Modena dove ha stipulato il suo 1° contratto di lavoro in quanto inserita per il triennio 2021-2024 nelle Graduatoria GPS III fascia (doc. n. 44).

<sup>16</sup> Ella ha prestato servizio nell'anno scolastico 2021/2022 dal 17.9.2021 al 22.9.2021 in quanto iscritta per quell'anno nella Graduatoria GPS III fascia (doc. n. 44).



Il presupposto dell'illegittimo intervento dell'Amministrazione sembra (visto il silenzio serbato sino ad oggi dall'Amministrazione alla diffida del legale : doc. n. 41), infatti, risiedere in un errore procedurale dell'Amministrazione avvenuto negli anni 2019-2021 tanto che la Dirigente Scolastica dell'I.C. 2<sup>17</sup> nella nota del 14.5.2025 ammette una situazione di caos gestionale (doc. n. 33): "... *gli uffici di segreteria erano letteralmente deserti*" e dichiara di essersi affidata a un DSGA esterno per le procedure di reclutamento, riconoscendo una "*manca di adeguata vigilanza nonché di efficiente controllo sull'attività amministrativa*": doc. n. 33.

Tale errore, tuttavia, è esclusivamente e inescusabilmente imputabile alle Istituzioni scolastiche che hanno gestito le procedure di interpello.

La Sig.ra Giordano, dal canto suo, ha tenuto una condotta irreprendibile:

- ha risposto a una convocazione ufficiale della Pubblica Amministrazione.
- ha stipulato contratti di lavoro fidandosi delle attestazioni in essi contenute.
- in sede di aggiornamento delle graduatorie, ha dichiarato in modo completo e veritiero il servizio prestato, senza occultare, né alterare alcun dato.

Non vi è stata, pertanto, alcuna "dichiarazione mendace", né alcuna condotta dolosa o colposa da parte della ricorrente.

L'Amministrazione, invece, ha commesso un duplice errore: prima, nella gestione delle supplenze da MAD; poi, nella fase di controllo, omettendo di rilevare tempestivamente le eventuali irregolarità e, anzi, procedendo ad una formale convalida (doc. n. 44).

Dunque il principio *quisquis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire* va applicato all'Amministrazione stessa: il danno e le conseguenze negative derivano dalla sua *culpa in vigilando* ed in *procedendo*, e non possono essere riversate sul lavoratore incolpevole.

Ben si ritiene che l'annullamento retroattivo, a distanza di tanto tempo, di una posizione consolidata e convalidata (doc. n. 44), leda la certezza dei rapporti giuridici e la fiducia del cittadino nell'azione amministrativa posto che la Sig.ra Giordano aveva inviato all'Amministrazione scolastica i moduli della messa a disposizione - MAD supplenze personale ATA per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (docc. nn. 1 e 2) in virtù del quale è stata poi convocata dai rispettivi dirigenti scolastici con il quale ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato (docc. nn da 3 a 19 e 27 a pag. 3)<sup>18</sup> che riteneva il frutto di una corretta procedura di interpello da parte degli Istituti scolastici che l'avevano "chiamata".

<sup>17</sup> Dove la ricorrente ha prestato servizio negli anni 2019/2020 (doc. n. 32)

<sup>18</sup> Presso l'I. C. 2 di Modena e presso l'I. C. 3 di Modena.



Prova ne è che tutti i contratti sottoscritti nell'a.s. 2019/2020 recano la dicitura (tranne uno di 5 giorni<sup>19</sup>: doc. n. 3) che Ella (docc. nn. 4 a 19 e 33): <<.. è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro... sulla base di soli titoli professionali per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO >>.

Così per l'a.s. 2020/2021<sup>20</sup>, come si evince dalla nota del Dirigente scolastico del I.C.3. del 15.10.2024 (doc. n. 27) dove sono stati stipulati (doc. n. 27): <<4 contratti di supplenza breve e saltuaria... e tutti riportanti la clausola per esaurimento delle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA per il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO>>.

Dunque, tutti i contratti stipulati con la ricorrente (docc. n. 33 e 27 a pag. 3) attestano come Ella sia stata individuata in quanto fuori dalle graduatorie del personale ATA!

Successivamente, dopo aver presentato istanza di inserimento<sup>21</sup> nelle graduatorie di Circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2021-2024: doc. n. 21), la ricorrente ha stipulato nuovi contratti di lavoro con gli Istituti scolastici dai quali ha ricevuto la proposta di lavoro per il profilo di CS che ha poi accettato, certa della validità delle operazioni di interpello, vista anche la convalida ricevuta dall'Amministrazione scolastica del 7.3.2022 (doc. n. 44) in sede di primo inserimento nelle graduatorie di III fascia ex art. 6 comma 11 e comma 12 del DM n. 50/2021<sup>22</sup>.

L'azione qui censurata, a distanza di oltre tre anni dalla convalida (doc. n. 44) e a cinque anni dall'inizio del primo servizio, si configura come un'azione arbitraria che lede la certezza dei rapporti giuridici e tradisce la fiducia del cittadino.

Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel tutelare l'affidamento incolpevole.

La Corte d'Appello di Roma, Sez. 5<sup>^</sup>, sentenza n. 3834/2022 (doc. n. 42), in un caso analogo, ha statuito: <<... *Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art.*

<sup>19</sup> Dal 1.10.2019 al 5.10.2019 di soli 5 gg. (doc. n. 3).

<sup>20</sup> Dove Ella ha prestato servizio dal 14.9.2020 al 18.10.2020; dal 20.10.2020 al 31.12.2020, dal 1.1.2021 al 31.1.2021 dal 1.2.2021 al 28.2.2021 presso l'IC 3 di Modena.

<sup>21</sup> Dove ha dichiarato, oltre al titolo di accesso, i suddetti servizi prestati tramite MAD.

<sup>22</sup> In particolare, la Sig.ra Giordano ha prestato servizio come CS nell'a.s. 2021/2022 presso I.C. 6 di Modena dal 17.9.2021 al 22.9.2021 (docc. nn. 22 pag. 3, 32 e 44) e presso I.C. 3 di Modena dal 23.9.2021 al 30.6.2022 con proroga fino al 31.8.2022 per un totale di 11 mesi e 14 (doc. n. 22 pag. 3) e, poi, nell'a.s. 2022-2023, ha svolto servizio di CS presso l'I.C.3 di Modena dal 19.9.2022 al 30.6.2023 con proroga fino ad 31.8.2023 per un totale di 11 mesi e 12 giorni (doc. n. 22 pagg. 1 e 3).



1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost>>.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, l'Ordinamento tende verso un: "*diritto amministrativo paritario*", coerente con l'art. 97 Cost., che postula un modello di P.A.: "*permeato dai principi di correttezza e buona amministrazione, consapevole dell'impatto che l'azione amministrativa produce sempre sulla sfera dei cittadini*" (così: Tribunale Ordinario Ancona, Sez. 2, sentenza n. 1527/2021).

L'annullamento retroattivo di una posizione consolidata per un errore non imputabile al privato è la negazione di tale modello!

Aggiungasi che l'esercizio del potere di autotutela è avvenuto in palese violazione del requisito della "tempestività" e del "termine ragionevole" ex art. 21-nonies L. n. 241/1990.

L'Amministrazione aveva l'obbligo di effettuare i controlli "tempestivamente" dopo la stipula del primo contratto nel 2021 in sede di primo inserimento nelle graduatorie di III fascia ex art. 6 comma 11 e comma 12 del DM n. 50/2021 (doc. n. 20).

Non solo non l'ha fatto, ma ha atteso fino al 2025 per agire (docc. nn. 34, 35, 37 e 38), dopo aver formalmente convalidato la posizione nel 2022 (doc. n. 44)!

Tale ritardo ingiustificato rende l'annullamento sproporzionato e lesivo della certezza del diritto, in un contesto in cui l'interesse pubblico al ripristino della legalità formale appare recessivo rispetto all'interesse della ricorrente alla conservazione di una posizione giuridica consolidata per fatto e colpa della stessa Amministrazione!

\*\*\*

**Quanto alla sua cancellazione dalla graduatoria permanente ATA per carenza del requisito di 24 mesi di cui al bando D.D. n. 256/2023 (doc. n. 40) e del conseguente diritto della ricorrente ad essere iscritta nella graduatoria permanente di I fascia personale ATA per il profilo di CS vista la sua domanda di aggiornamento (docc. nn. 49 e 54) atteso il bando D.D. n. 248 del 9.5.2024 (doc. n. 39).**

**5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO N. 256 26.4.2023 E SULLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELL'ANNULLAMENTO "A CASCATA" DEL SERVIZIO SUCCESSIVO.**

Fermo restando tutto quanto sopra rappresentato in ordine alla validità del servizio prestato negli anni 2019/2020 e 2020/2021, si censura il provvedimento n. 486 del 5.6.2025 nella parte in cui annulla anche il servizio prestato dalla ricorrente negli a.s. 2023/2024 e



2024/2025<sup>23</sup> (doc. n. 35 punto<sup>24</sup> 1 di pag. 4) ex art. 554 del D.lgs. n. 297/1994 di cui al bando n. 256/2023<sup>25</sup> (doc. n. 40) in quanto illegittimamente inserita nella graduatoria permanente del personale ATA vista la domanda presentata in data 9.5.2023 (doc. n. 23), per carenza del servizio utile di 24 mesi e dispone la sua conseguente cancellazione dalla graduatoria permanente personale ATA di I fascia e la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la ricorrente (doc. n. 36) e l'annullamento della sua individuazione da parte dell'UTP di Modena prot. n. 12328 del 6.9.2025 (NDR 2024<sup>26</sup>?!? doc. n. 35 punto 2 di pag. 4).

Tale opinamento (doc. n. 35) si fonda su di un'erronea interpretazione dei requisiti di ammissione per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA, come disciplinati dal bando D.D. n. 256/2023 (doc. n. 40).

L'art. 2 del bando (doc. n. 40) distingue nettamente i requisiti per presentare la domanda (art. 2.1) dal requisito dell'anzianità di servizio (art. 2.2).

Per presentare la domanda, è sufficiente, tra le altre cose: *<<essere in servizio in qualità di personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel profilo professionale>>*, condizione, questa, che la ricorrente pacificamente possedeva al momento della domanda del 9.5.2023 (doc. n. 23), essendo impiegata presso l'I.C. 3 di Modena (doc. n. 22 pag. 3<sup>27</sup>)<sup>28</sup>.

Il requisito dell'anzianità, invece, è disciplinato dall'art. 2.2, lett. a), che richiede: *<<una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi...) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di Collaboratore scolastico>>*.

La successiva lettera c) del medesimo articolo specifica quale servizio sia computabile: *<<si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato>>*.

Ebbene, da nessuna parte la *lex specialis* del concorso richiede che il servizio effettivo, prestato con rapporto di impiego con l'Amministrazione scolastica statale, debba essere stato svolto solo a seguito di inserimento in una graduatoria.

L'Amministrazione ha introdotto un requisito ulteriore e non previsto, operando in palese violazione del bando (doc. n. 40) e del principio di legalità: il servizio prestato dalla ricorrente negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 è a tutti gli effetti: *<<servizio effettivo prestato*

<sup>23</sup> Cfr. doc. n. 36 pagg. 1 e 4: contratti relativi al servizio prestato in quanto iscritta nella graduatoria permanente di I fascia (doc. 23).

<sup>24</sup> Parte del punto 1.

<sup>25</sup> Doc. n. 40.

<sup>26</sup> Doc. n. 45.

<sup>27</sup> Contratto dal 19.9.2022 al 30.6.2023 (doc. n. 22 pag. 3) poi prorogato al 31.8.2023 (doc. n. 22 pag. 1)

<sup>28</sup> Visto il suo inserimento nella graduatoria di III fascia (docc. nn. 21 e 23).



presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato>> ex art. 2.2. lett. a) e c) del bando (doc. n. 40), documentato da regolari contratti di lavoro a tempo determinato (docc. nn da 3 a 19 e 27) con l'Amministrazione scolastica statale.

La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della valutazione del servizio, ciò che rileva è la sua effettiva prestazione presso istituzioni scolastiche statali e la natura pubblicistica del rapporto, non le modalità di instaurazione dello stesso.

Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Lavoro, in data 7.2.2018 n. 84 ha confermato che il requisito dei 24 mesi si perfeziona con il servizio prestato :<< presso scuole statali... con rapporto d'impiego con lo Stato>>, riconoscendo la validità di 29 mesi di servizio che il Ministero inizialmente non riconosceva.

Pertanto, l'interpretazione dell'Amministrazione resistente è palesemente restrittiva e illegittima, in quanto aggiunge un requisito non previsto dalla *lex specialis*.

A ben vedere, l'Amministrazione sembra aver applicato illegittimamente il principio "*quod nullum est nullum producit effectum*", annullando tutto il servizio prestato dalla Sig.ra Giordano negli anni 2019-2025 in quanto derivante da contratti ottenuti sulla base di un punteggio di servizio ritenuto "*ab origine*" illegittimo.

Tale principio, tuttavia, è applicabile solo laddove il presupposto (la nullità dell'atto originario) sia fondato.

Come ampiamente dimostrato, la valutazione del servizio MAD era pienamente legittima, e il punteggio iniziale di 13,10 punti era corretto; di conseguenza, i contratti stipulati per gli anni successivi erano validi ed efficaci, ed il servizio prestato deve essere riconosciuto a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

L'annullamento del servizio prestato dalla ricorrente negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 è, pertanto, illegittimo, di conseguenza, è altrettanto illegittimo l'annullamento "a cascata" di tutto il servizio successivo, poiché quest'ultimo è stato ottenuto in virtù di un punteggio (13,10) che, alla luce di tutto quanto esposto, deve ritenersi corretto e legittimamente attribuito in sede di primo inserimento tanto da essere convalidato (doc n. 44).

L'azione dell'Amministrazione scolastica è, pertanto, viziata (doc. nn. 34, 35, 37 e 38) da un macroscopico errore di presupposto e la ricorrente aveva ed ha certamente titolo a rimanere inserita nella graduatoria permanente di I fascia personale ATA di cui al Bando D.D. n. 256 del 26.4.2023 (doc. n. 40) e Bando D.D. n. 248 del 9.5.2024 (doc. n. 39) per il profilo di CS con il punteggio totale di 29 (doc. n. 49) visto che come riconosce la stessa Amministrazione scolastica ad inizio a.s. 2024/2025 Ella era inserita nella <<posizione 165 con punti 24: doc. n. 45>> a cui deve aggiungersi l'ulteriore servizio prestato in tale anno scolastico 2024/2025 presso l'IC3 (doc. n. 36) attesa la domanda di aggiornamento



nelle graduatorie permanenti ATA presentata dalla ricorrente nel mese di maggio 2025: doc. n. 47.

Ciò si evince dall'estratto del portale del Ministero dell'Istruzione – dati utente Martina Giordano (doc. n. 47) dove compare la posizione della ricorrente per il profilo di CS nella graduatoria permanente ATA 24 mesi ante provvedimenti impugnati attesa la sua ultima domanda di aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi presentata telematicamente il 14.5.2025 (doc. n. 49).

| Anno inserimento graduatoria | Profilo | Posizione in graduatoria | Punteggio precedente | Punteggio ammissione | Punteggio servizi | Punteggio totale |
|------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 2023                         | CS      | <b>87</b>                | 21                   | 3                    | 5                 | <b>29</b>        |

## 6) SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

L'illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica ha cagionato alla ricorrente un grave e ingiusto danno, del quale si chiede il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Il danno si articola in:

a) **Danno patrimoniale:** la drastica e illegittima decurtazione del punteggio e l'annullamento di tutto il servizio a partire dall'anno scolastico 2019/2020 al 2024/2025 (doc. nn. 34, 35, 37 e 38) precludono alla ricorrente la possibilità di ottenere futuri incarichi di supplenza, con un conseguente, grave pregiudizio per la sua carriera professionale, sol che si consideri che attualmente, per effetto dei provvedimenti impugnati Ella NON lavora e, dunque, non ha più incarichi, poiché è precipitata da un punteggio totale di 29 (visto l'ultimo contratto con l'IC 3 a.s. 2024/2025: doc. n. 36) maturato nelle graduatorie permanenti personale ATA 24 mesi con posizione **87** (doc. n. 47) al punteggio totale di 10,60 punti (8.10 per titoli culturali + 2,50 di servizio: docc. nn. 35 e **38**) per il profilo di CS, peraltro spendibile solo nelle graduatorie di III fascia, vista la cancellazione dalla graduatoria di I fascia!

L'illegittima cancellazione dalla graduatoria permanente ATA di I fascia (doc. n. 35 punto 2 di pag. 4) ha prodotto, quale conseguenza diretta e immediata, NON solo la risoluzione anticipata a far data dal 6.6.2025 (doc. n. 37) del contratto di lavoro a tempo determinato annuale che la ricorrente aveva in essere con l'I.C. 3 di Modena per l'a.s. 2024/2025 dal 7.9.2024 al 31.8.2025 (doc. n. 36) ma anche la possibilità di ottenere futuri incarichi annuali visto il punteggio che aveva acquisito di 29 punti con posizione 87 nella graduatoria permanente ATA: doc. n. 47!

Ma vi è ben di più!



Come può inequivocabilmente evincersi dalla graduatoria che si produce (doc. n. 48) la Sig.ra Giordano per effetto del punteggio maturato nell'a.s. 2024/2025 di 29 punti posizione 87 nella graduatoria permanente ATA 24 mesi (doc. n. 47), avrebbe avuto titolo per entrare nella (doc. n. 48): <<graduatoria immissioni **in ruolo** personale ATA per l'a.s. 2025/2026 per il profilo di Collaboratore scolastico>>, hanno, avuto infatti accesso a tale graduatoria coloro che hanno maturato nella "graduatoria permanente ATA 24 mesi" il punteggio di 29: posizione dal n. 85 a quella n. 92 (doc. n. 48)!

Dunque anche la ricorrente con il punteggio totale di punti 29 e posizione 87 (doc. n. 47) in tali graduatorie provinciali permanenti ATA (doc. n. 49) oggi avrebbe avuto titolo per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA nell'anno scolastico 2025/2026 per il profilo di CS.

Si chiede pertanto il riconoscimento del risarcimento del danno in misura in misura pari alla retribuzione complessiva per il periodo in cui Ella non ha prestato servizio vista la supplenza revocata a cui andranno aggiunte anche le retribuzioni future fino al ripristino del rapporto di lavoro atteso tutto quanto sopra rappresentato, compresa la relativa regolizzazione contributiva e assistenziale, come da busta paga che si allega o nella diversa misura che risulterà di giustizia (docc. nn. 43 e 51).

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ravvisino i presupposti per l'inserimento nelle graduatorie di I fascia si chiede che la ricorrente sia inserita nella graduatoria di III fascia con il punteggio di 8,10 per il titolo e 17,50 per il servizio<sup>29</sup> (totale punteggio di 25,6)

<sup>29</sup> Il calcolo è di 0,50 punti ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio prestato nelle scuole statali come da allegato A del bando punto B 5.1. (doc. n. 20).

1. 02/10/2019 – 05/10/2019 → 4 giorni
2. 07/10/2019 – 11/10/2019 → 5 giorni
3. 14/10/2019 – 19/10/2019 → 6 giorni
4. 21/10/2019 – 26/10/2019 → 6 giorni
5. 28/10/2019 – 02/11/2019 → 6 giorni
6. 04/11/2019 – 09/11/2019 → 6 giorni
7. 11/11/2019 – 16/11/2019 → 6 giorni
8. 18/11/2019 – 23/11/2019 → 6 giorni
9. 25/11/2019 – 15/02/2020 → 83 giorni (serie di contratti contigui uniti)
10. 17/02/2020 – 22/02/2020 → 6 giorni
11. 26/02/2020 – 29/02/2020 → 4 giorni
12. 14/09/2020 – 28/02/2021 → 168 giorni
13. 17/09/2021 – 31/08/2022 → 349 giorni (17/09/2021–22/09/2021 con 23/09/2021–30/06/2022 e prolungamento fino al 31/08/2022)
14. 19/09/2022 – 31/08/2023 → 347 giorni

#### Anno Scolastico 2019/2020

I periodi di servizio dal n. 1 al n. 11 rientrano in questo anno scolastico.

**Totale giorni di servizio per l'A.S. 2019/2020:** 4 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 83 + 6 + 4 = **138 giorni.**

**Calcolo del punteggio:** 138 giorni corrispondono a 4 mesi (120 giorni) e una frazione di 18 giorni.

Punteggio per i 4 mesi: 4 x 0,50 = 2,00 punti.

La frazione di 18 giorni è superiore a 15, quindi viene valutata come un mese intero: 1 x 0,50 = 0,50 punti.

**Punteggio A.S. 2019/2020:** 2,00 + 0,50 = **2,50 punti.**

#### Anno Scolastico 2020/2021



e che si tenga conto che anche quest'anno scolastico avrebbe certamente ottenuto incarichi annuali.

A tale proposito, pare utile evidenziare che nell'anno 2021/2022 quando si era appena inserita nella graduatoria di III fascia 2021-2024 (doc. n. 21) con il precedente punteggio di 13,10 ha lavorato presso l'I.C. 6 di Modena dal 17.9.2021 al 22.9.2021 (docc. nn. 22 pag. 3, 32 e 44) e presso I.C. 3 di Modena dal 23.9.2021 al 30.6.2022 con proroga fino al 31.8.2022 per un totale di 11 mesi e 14 (doc. n. 22 pag. 3) e, poi, nell'a.s. 2022-2023, ha lavorato come CS presso l'I.C.3 di Modena dal 19.9.2022 al 30.6.2023 con proroga fino ad 31.8.2023 per un totale di 11 mesi e 12 giorni (doc. n. 22 pagg. 1 e 3).

Dunque ben si ritiene che con 8,10 punti per il titolo di studio e di 17,50 punti per il servizio prestato negli anni 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023, Ella avrebbe certamente avuto incarichi annuali anche per quest'anno scolastico 2025/2026 e per quelli successivi, atteso il punteggio totale di 25,6.

**b) Danno non patrimoniale:** - Danno professionale: l'annullamento di tutto il servizio con il solo riconoscimento di quello di fatto e "non di diritto" azzerà l'anzianità di servizio maturata dalla Sig.ra Giordano, con gravissime ripercussioni sulla progressione di carriera

---

Il periodo di servizio n. 12 rientra in questo anno scolastico.

14/09/2020 – 28/02/2021: 168 giorni (corretto)

**Totale giorni di servizio per l'A.S. 2020/2021:168 giorni.**

**Calcolo del punteggio:** 168 giorni corrispondono a 5 mesi (150 giorni) e una frazione di 18 giorni.

Punteggio per i 5 mesi:  $5 \times 0,50 = 2,50$  punti.

La frazione di 18 giorni è superiore a 15, quindi viene valutata come un mese intero:  $1 \times 0,50 = 0,50$  punti.

**Punteggio A.S. 2020/2021:  $2,50 + 0,50 = 3,00$  punti.**

Anno Scolastico 2021/2022

Il periodo di servizio n. 13 rientra in questo anno scolastico.

17/09/2021 – 31/08/2022: 349 giorni (corretto)

**Totale giorni di servizio per l'A.S. 2021/2022:349 giorni.**

**Calcolo del punteggio:** 349 giorni corrispondono a 11 mesi (330 giorni) e una frazione di 19 giorni.

Punteggio per gli 11 mesi:  $11 \times 0,50 = 5,50$  punti.

La frazione di 19 giorni è superiore a 15, quindi viene valutata come un mese intero:  $1 \times 0,50 = 0,50$  punti.

Punteggio teorico:  $5,50 + 0,50 = 6,00$  punti.

Il punteggio rispetta il limite massimo di 6 punti per anno scolastico.

**Punteggio A.S. 2021/2022:6,00 punti.**

Anno Scolastico 2022/2023

Il periodo di servizio n. 14 rientra in questo anno scolastico.

19/09/2022 – 31/08/2023: 347 giorni (corretto)

**Totale giorni di servizio per l'A.S. 2022/2023:347 giorni.**

**Calcolo del punteggio:** 347 giorni corrispondono a 11 mesi (330 giorni) e una frazione di 17 giorni.

Punteggio per gli 11 mesi:  $11 \times 0,50 = 5,50$  punti.

La frazione di 17 giorni è superiore a 15, quindi viene valutata come un mese intero:  $1 \times 0,50 = 0,50$  punti.

Punteggio teorico:  $5,50 + 0,50 = 6,00$  punti.

Il punteggio rispetta il limite massimo di 6 punti per anno scolastico.

**Punteggio A.S. 2022/2023:6,00 punti.**

Riepilogo e Punteggio Totale

Punteggio A.S. 2019/2020: **2,50 punti**

Punteggio A.S. 2020/2021: **3,00 punti**

Punteggio A.S. 2021/2022: **6,00 punti**

Punteggio A.S. 2022/2023: **6,00 punti**

**Punteggio totale di servizio:  $2,50 + 3,00 + 6,00 + 6,00 = 17,50$  punti.**



e sulla posizione in graduatoria. - Danno esistenziale e morale: la ricorrente ha subito un profondo turbamento per l'improvvisa perdita del lavoro e per la vanificazione di anni di impegno e sacrifici.

Il repentino venir meno della fonte di reddito e del riconoscimento professionale ha determinato un evidente stress che compromette la sua salute (doc. n. 52), senso di ingiustizia e precarietà personale, amplificati dal fatto che, proprio grazie alla stabilità lavorativa raggiunta in questi ultimi anni, in quanto destinataria di molteplici contratti annuali ed ormai prossima (*rectius*: certa) alla assunzione a tempo indeterminato (docc. nn. 47, 48 e 49) Ella ha costruito un progetto di vita familiare, è divenuta madre in data 9.5.2024 (doc. n. 50) ed ha acquistato<sup>30</sup> casa per il quale ha contratto un mutuo trentennale (docc. nn. 46, 53).

La determinazione del danno, nelle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali, deve essere rimessa alla prudente valutazione del Giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c., stante la natura equitativa della liquidazione in presenza di un pregiudizio certo ma di difficile quantificazione aritmetica.

Nel caso di specie, la perdita di retribuzioni e di concrete opportunità lavorative, unitamente alla lesione della dignità professionale e personale della ricorrente, integra un danno ingiusto di rilevante entità, che merita pieno ristoro in misura equitativa, tenendo conto:

- della durata pluriennale del servizio illegittimamente annullato;
- della buona fede e dell'affidamento incolpevole della ricorrente, indotti dalla stessa Amministrazione scolastica;
- della gravità della lesione subita sotto il profilo esistenziale, professionale e familiare e della salute (doc. n. 52);
- dell'effetto preclusivo che la decurtazione del punteggio produce sul piano della futura carriera scolastica.

Pertanto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento integrale dei danni, da liquidarsi come sopra, anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto lesivo al soddisfo, anche mediante applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di perdita di *chance* e danno alla professionalità.

**ISTANZA EX ART. 700 c.p.c.**

---

<sup>30</sup> Unitamente al compagno.



Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso; il *periculum in mora* è invece rappresentato dalla circostanza che la ricorrente, per effetto dei provvedimenti impugnati, ha subito la cancellazione dalla graduatoria permanente personale ATA di I fascia (docc. n. 35 e 37), la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato che aveva in essere con l'I.C. 3 di Modena per l'a.s. 2024/2025 dal 7.9.2024 al 31.8.2025 (docc. nn. 36 e 37) e la rettifica del punteggio (docc. nn. 35, 37 e 38), spendibile nelle sole graduatorie di III fascia della provincia di Modena con una decurtazione del punteggio di non poco conto, poiché Ella è precipitata:

- da un punteggio totale di 29 punti maturato nelle graduatorie permanente I fascia del personale ATA 24 mesi con posizione 87 per il profilo di CS (doc. n. 47)
- al punteggio totale di 10,60 punti (8,10 per titoli culturali + 2,50 di servizio: docc. nn. 35 e 38), per il profilo di CS, peraltro spendibile nella sola graduatoria di III fascia, visto l'intervenuto depennamento dalla graduatoria permanente di I fascia!

Inoltre, come già rappresentato, come si evince dalla graduatoria che si produce (doc. n. 48) la Sig.ra Giordano, per effetto del punteggio di 29 punti (doc. n. 49) maturato nella graduatoria permanente di I fascia nell'a.s. 2024/2025, avrebbe avuto titolo per entrare nella (doc. n. 48): <<graduatoria immissioni in ruolo personale ATA per l'a.s. 2025/2026 per il profilo di Collaboratore scolastico>>: sono, infatti, pacificamente rientrati in tale graduatoria coloro che, come lei (doc. n. 47), avevano maturato nella "graduatoria permanente ATA 24 mesi" il punteggio di 29 (doc. n. 47) e, cioè, le posizioni dalla numero 85 alla numero 92: doc. n. 48!

Dunque, Ella in questo a.s., **sarebbe stata assunta a tempo indeterminato**, visto il punteggio di 29 e la posizione 87 che aveva acquisito nella graduatoria di I fascia (doc. n. 47) prima della adozione dei provvedimenti impugnati.

In via subordinata, Ella avrebbe certamente avuto titolo ad incarichi annuali, come è sempre avvenuto da quando è stata inserita dall'anno 2023 in tali graduatorie di I fascia (docc. nn. 23 e 47).

A riguardo si consideri che dopo l'inserimento nella graduatoria di I fascia, la ricorrente nell'a.s. 2023/2024 ha infatti prestato servizio annuale presso I.C. 3 dal 1.9.2023 al 8.8.2024 (doc. n. 36 pag. 4) e nell'a.s. 2024/2025 dal 7.9.2024 al 31.8.2025 (doc. n. 36 pag. 1), contratto, questo oggetto di risoluzione anticipata del 6.6.2025 (doc. n. 37), qui censurata.

Sul punto va premesso che il requisito del *periculum in mora* deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche



del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possano determinare l'insoddisfazione del diritto.

Inoltre, è opinione ormai diffusa che, anche con riferimento a controversie in materia di lavoro, il giudice è tenuto a valutare l'urgenza di ottenere il provvedimento e le conseguenze sul piano dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno derivanti dalla situazione anti-giuridica protratta nel tempo, rilevando le condizioni personali e la fattispecie nella sua concretezza e contingenza.

Nel caso in esame sussiste anche il requisito in parola, in quanto è notorio che la posizione occupata nelle graduatorie, dalle quali si attinge per il conferimento degli incarichi o per l'individuazione dei soggetti con i quali devono stipularsi i contratti *de quibus*, dipende dal punteggio riconosciuto ai graduati nelle stesse graduatorie, di talché il mancato accoglimento dell'istanza cautelare e, quindi, la mancata valutazione del servizio prestato dalla ricorrente, pregiudicherà sicuramente la posizione in graduatoria e l'incarico per anni a venire (cfr. Trib. Trani del 23.4.2009).

Ne risulterebbe, in altri termini, irrimediabilmente pregiudicato, lo *status* di lavoratore e la libertà di esercizio della professione (Cfr. Tribunale Ordinario di Bari - Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Angela Vernia, ordinanza del 26.8.2009).

Sul punto, giova sottolineare che la giurisprudenza ordinaria, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione a fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, ha chiarito che: <<La mancata concessione della cattedra per l'intero anno scolastico costituirebbe di per sé un **grave ed irreparabile pregiudizio** per la ricorrente, non solo economico a causa della mancata percezione delle retribuzioni, ma anche professionale poiché alla stessa sarebbe preclusa, nelle more del giudizio di merito, la possibilità di usufruire di un punteggio maggiore ai fini dell'aggiornamento della propria posizione e dell'avanzamento in graduatoria>>. (cfr. Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Maria De Renzis, Ordinanza del 22.12.2010, R.G. n. 1704/2010).

Ed ancora: “Del pari va ritenuto sussistente il *periculum in mora* (ovverosia il fondato timore che il diritto azionato subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile), consistente nella sostanziale **preclusione della possibilità di prestare il servizio accedendo a nuovi incarichi lavorativi** derivante dal mancato riconoscimento del punteggio rivendicato” (Cfr. Tribunale di Catania, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Cristina Delfa, ord.za dell'1.10.2012).

Il danno cagionato dall'illegittimo operato dell'Amministrazione scolastica, pertanto, avrebbe conseguenze negative “a cascata” anche per i successivi anni scolastici.

Si produrrebbe una lesione insuscettibile di ristoro per equivalente.



Aggiungasi poi che i provvedimenti impugnati, incidono pesantemente sulla sua situazione economica, vieppiù ove si consideri che Ella vista la pressoché solida situazione professionale sopra descritta ha costruito un progetto di vita familiare, è infatti, divenuta madre in data 9.5.2024 (doc. n. 50) ha acquistato casa per il quale ha contratto un mutuo trentennale (docc. nn. 46 e 53).

Ma a ben vedere i provvedimenti impugnati hanno ripercussioni negative non solo nei termini sopra precisati (compresa la sua salute: doc. n. 52) ma anche sulla sua sfera professionale, invero, a seguito della rettifica del punteggio, Ella sta perdendo delle opportunità lavorative e di crescita professionale, compresa la fondamentale possibilità di entrare in ruolo per questo anno scolastico.

Per cui, è evidente che, la ricorrente si ritrova nell'impossibilità di ricevere anche solo dei meri incarichi a tempo determinato, data la rilevante decurtazione del punteggio subita, prova ne è che ad oggi non lavora.

A tutto voler concedere avrebbe diritto solo a **“poche supplenze brevi e saltuarie”**, come rileva la stessa Amministrazione nel provvedimento censurato (doc. n. 35 a pag. 2) **non certo agli incarichi annuali che ha sempre ottenuto.**

Il danno alla professionalità che ne deriva alla ricorrente dall'applicazione dei provvedimenti impugnati, comporta un inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale della stessa, i quali rappresentano un fardello peggiorativo di preparazione e conoscenza, diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni della sua attività lavorativa.

Ciò rappresenta un danno non risarcibile neppure attraverso la piena *restitutio in integrum*.

Nel caso di specie, il mancato svolgimento dell'attività lavorativa impedirà alla ricorrente di conseguire una maggiore esperienza nel profilo di collaboratore scolastico, ma soprattutto priverà la stessa di un ulteriore periodo per conseguire un maggiore sviluppo professionale.

In tal senso la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che: “risulta determinante, ai fini della valutazione dell'urgenza, il pregiudizio di carattere professionale e morale comunque conseguente al mancato svolgimento delle funzioni nel tempo occorrente per la definizione di un giudizio di merito”. Cfr. Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ordinanza collegiale, cron. n. 46/08, R. Recl. n. 15/2008.

Ed ancora: “Quanto al *periculum in mora*, va rilevato che il mancato svolgimento di fatto dell'attività lavorativa non solo preclude al lavoratore di utilizzare ed accrescere il proprio



bagaglio di esperienza professionale, ma comporta la compromissione delle capacità tecniche acquisite.

È evidente che ciò implica un avvilimento professionale da cui deriva un pregiudizio che non è suscettibile di ristoro patrimoniale (Cfr. Trib. di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. D. Casablanca, ordinanza del 17/8/2001, R.G. n. 223395/2001).

Va da sé che in difetto della invocata misura cautelare Ella subirà un pregiudizio oltremodo grave ed irreparabile.

\* \* \*

Ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

### **conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena, in funzione di Giudice di Lavoro:

**In via cautelare** ed urgente, con assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, in via d'urgenza ed in attesa della definizione del giudizio di merito:

- ordinare al Ministero resistente di reintegrare la ricorrente nella graduatoria permanente di I fascia del personale ATA con il corretto punteggio totale complessivo di 29 punti (doc. n. 47) o con il diverso punteggio che risulterà di giustizia per i motivi sopra indicati;
- ordinare all'Amm.ne resistente di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di conseguire la posizione *quo ante* nelle graduatorie per cui è causa, compresa l'immissione in ruolo della ricorrente per l'anno scolastico 2025/2026 per il profilo di CS visto il punteggio che Ella aveva maturato (prima dell'adozione dei provvedimenti impugnati) nella graduatoria permanente ATA 24 mesi a.s. 2024/2025, profilo CS di 29 punti, posizione 87 (doc. n. 47) che legittimava la sua inclusione nella graduatoria immissioni in ruolo per il profilo di CS. a s. 2025/2026 (doc. n. 49).

### **Nel merito:**

In via principale, previa fissazione di udienza:

- 1.** accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati meglio descritti in epigrafe (doc. nn. 34, 35, 37 e 38);
- 2.** conseguentemente, annullare e/o disapplicare: **a)** il provvedimento n. 6443 del 23.5.2025 con cui la dirigente scolastica dell'I.C. 2 di Modena (**doc. n. 34**) ha disposto: << per i motivi esposti in premessa il riconoscimento di fatto del servizio prestato presso questa Istituto scolastica per il profilo professionale di collaboratore scolastico nell'anno 2019-2020 e l'annullamento del riconoscimento giuridico per il medesimo servizio>>, **b)** il decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Modena n. 486 del 5 giugno 2025 (**doc. n. 35**) di: << 1) annul-



*lamento di tutto il servizio prestato dalla Sig.ra Martina Pia Giordano a partire dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 con il solo riconoscimento di fatto e non di diritto sia con riferimento al profilo di collaboratore scolastico che di amministrativo"; 2) la conseguente cancellazione della posizione della Sig.ra Giordano dalla graduatoria per soli titoli di cui al bando n. 248 del 9.4.2024 per il profilo di collaboratore scolastico e, per l'effetto, l'annullamento dell'individuazione di questo Ufficio prot. 1228 del 6.9.2025; 3) il riconoscimento del punteggio spendibile all'interno delle graduatorie di III fascia corrispondente a 136 giorni di servizio pari a: - punti 2,50 - profilo di collaboratore scolastico- punti 0,50 - profilo assistente amministrativo>>; c) il decreto del Dirigente Scolastico dell'I.C. 3 di Modena in data 6.6.2025 (**doc. n. 37**) di risoluzione anticipata del contratto<sup>31</sup> in essere con la ricorrente ed d) il decreto del Dirigente Scolastico dell'I.C. 3 in data 20.6.2025 (**doc. n. 38**) di rideterminazione del punteggio;*

**3.** accertare e dichiarare per i motivi sopra indicati, la validità giuridica ed economica di tutto il servizio prestato dalla ricorrente negli anni sopra descritti anche in applicazione del principio di legittimo affidamento;

**4.** ordinare al Ministero resistente di reintegrare la ricorrente nella graduatoria permanente di I fascia del personale ATA con il corretto punteggio totale complessivo di 29 punti (doc. n. 47) o con il diverso punteggio che risulterà di giustizia per i motivi sopra indicati, attesa la validità giuridica di tutto il servizio prestato per gli anni sopra descritti;

**5.** ordinare all'Amm.ne resistente di adottare tutti i provvedimenti conseguenti, compresa l'immissione in ruolo della ricorrente per l'anno scolastico 2025/2026 per il profilo di CS visto il punteggio maturato dalla medesima ricorrente nella graduatoria permanente ATA 24 mesi a.s. 2024/2025, profilo CS di 29 punti, posizione 87 (doc. n. 47) che legittimava la sua inclusione nella graduatoria immissioni in ruolo per il profilo di CS. a s. 2025/2026 (doc. n. 49).

**6.** condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e *subendi* dalla ricorrente, come sopra quantificati (docc. nn. 43 e 51) e/o da liquidarsi anche in via equitativa, ovvero nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

In via subordinata:

**1.** nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 e gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 come valido a tutti gli effetti

<sup>31</sup> Doc. n. 36.



giuridici ed economici, con riferimento alla posizione della ricorrente nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia personale ATA;

**2.** ordinare al Ministero resistente di reintegrare la ricorrente nella graduatoria di Circolo e di istituto di III fascia del personale ATA con il corretto punteggio complessivo di 25,6 pari a 17,50 punti di servizio ed 8,10 per il titolo, attesa la validità giuridica di tutto il servizio prestato per gli anni sopra descritti per i motivi sopra indicati;

**3.** condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e *subendi* dalla ricorrente, come sopra quantificati (docc. nn. 43 e 51) e/o da liquidarsi anche in via equitativa, ovvero nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

**Dichiarazione di valore ed esenzione da CU:** Ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115/2002 e ss. mod. si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro e pubblico impiego è di valore indeterminabile. Tuttavia NON si provvede a versare il contributo unificato di euro 259,00, trattandosi di pubblico impiego, in quanto il reddito della parte ricorrente non è superiore al limite stabilito *ex lege*, come da dichiarazione che si allega: doc. n. 55.

Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria:

Si chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che la Sig.ra Giordano, inviava all'ITC 2 modulo di MAD - messa a disposizione per il profilo di collaboratore scolastico ATA per l'anno scolastico 2019/2020, come da documento che si rammostra (docc. nn. 1 e 2)?
- 2) Vero che la Sig.ra Giordano, inviava all'ITC 3 modulo di MAD messa a disposizione a per il profilo di collaboratore scolastico per l'anno scolastico 2020/2021, come da documento che si rammostra (docc. nn. 1 e 2)??
- 3) Vero che la Sig.ra Giordano, prima di presentare domanda di inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA 24, nel maggio 2023, si è rivolta alla sede sindacale SNALS di Modena per una consulenza sul possesso dei requisiti?
- 4) Vero che in tale occasione, la Sig.ra Giordano ha esibito al personale del Sindacato tutta la documentazione relativa al servizio prestato, inclusi i contratti stipulati tramite Messa a Disposizione MAD che si rammostrano (docc. nn. 4 a 19)?
- 5) Vero che il personale del sindacato, identificato nella Sig.ra Anna Laura Alessandrini, dopo aver esaminato la documentazione, ha confermato alla Sig.ra Giordano che aveva maturato l'anzianità di 24 mesi necessaria per partecipare al bando?



6) Vero che la ricorrente dal mese di giugno 2025 ha ripreso l'assunzione di farmaci ansiolitici, riferisca il motivo di tale assunzione?

Con riferimento alle suddette circostanze si indicano a teste: Sig.ra Annalaura Alessandrini, referente SNALS, da citarsi presso la sede del sindacato SNALS di Modena; Il Sig. Riolo Francesco residente in Modena, Via Fratelli Rosselli 251.

Con ogni più ampia riserva di deduzioni, richieste istruttorie e produzioni documentali, anche nei termini di cui all'art. 281 *duodecies* comma IV c.p.c., di cui si chiede la concessione.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) mad a.s. 2019/2020;
- 2) mad a.s. 2020/2021;
- 3) contratto I.C. 2 del 2.10.2019;
- 4) contratto I.C. 2 del 7.10.2019;
- 5) contratto I.C. 2 del 10.10.2019;
- 6) contratto I.C. 2 del 14.10.2019;
- 7) contratto I.C. 2 del 21.10.2019;
- 8) contratto I.C. 2 del 28.10.2019;
- 9) contratto I.C. 2 del 4.11.2019;
- 10) contratto I.C. 2 del 11.11.2019;
- 11) contratto I.C. 2 del 18.11.2019;
- 12) contratto I.C. 2 del 26.11.2019;
- 13) contratto I.C. 2 del 2.12.2019;
- 14) contratto I.C. 2 del 9.12.2019;
- 15) contratto I.C. 2 del 7.1.2020;
- 16) contratto I.C. 2 del 13.1.2020;
- 17) contratto I.C. 2 del 20.1.2020;
- 18) contratto I.C. 2 del 3.2.2020;
- 19) contratto I.C. 2 del 10.2.2020;
- 20) DM n. 50 del 3.3.2021;
- 21) domanda di inserimento graduatorie III fascia del 8.4.2021;
- 22) contratto I.C. 3 del 1.7.2023;
- 23) domanda di inserimento graduatorie I fascia del 9.5.2023;
- 24) delega Sindacale Snals 3.5.2023;
- 25) Segnalazione 1.9.2024;
- 26) richiesta relazione del 25.9.2024 dell'UTP di Modena;



- 27) relazione 15.10.2024 del I.C. 3 di Modena;
  - 28) richiesta integrazione dell'UTP di Modena del 21.10.2024;
  - 29) relazione integrativa I.C. 3 di Modena 12.11.2024;
  - 30) Decreto n. 64 del 30.01.2025 dell'U.T. di Modena;
  - 31) lettera del U.T. di Modena del 20.2.2025;
  - 32) richiesta di informazioni U.T. di Modena del 4.4.2025;
  - 33) riscontro I.C. 2 di Modena del 14.4.2025;
  - 34) Decreto n. 6443 del 23.5.2025 I.C. 2 di Modena;
  - 35) Decreto del UT di Modena del 5.6.2025 n. 486;
  - 36) contratto I.C. 3 dal 7.9.2024 al 31.8.2024;
  - 37) Decreto I.C. 3 di Modena del 6.6.2025;
  - 38) Decreto I.C. 3 di Modena del 20.6.2025;
  - 39) Decreto USR E.R. n. 248 del 9.5.2024;
  - 40) Decreto USR E.R. n. 256 del 26.4.2023;
  - 41) diffida ad adempiere del 10.09.2025;
  - 42) sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. 5^ n. 3834/2022;
  - 43) busta paga maggio 2025.
  - 44) convalida punteggio graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia della candidata Giordano da parte del Dirigente scolastico I.C. 6 di Modena del 7.3.2022.
  - 45) proposta di assunzione con contratto a tempo determinato UTP di Modena, prot. n. 12328 del 6.9.2024 e accettazione della ricorrente: posizione in graduatoria 165 - punti 24;
  - 46) contratto Muto prima casa del 15.5.2025;
  - 47) punteggio Giordano graduatoria permanente ATA di 87 punti ante provvedimenti impugnati;
  - 48) graduatoria a.s. 2025/2026 aventi titolo immissioni in ruolo, profilo collaboratore scolastico;
  - 49) istanza aggiornamento graduatoria permanente ATA I fascia del 14.5.2025;
  - 50) certificato nascita figlio 9.5.2024 dell'Ospedale Policlinico di Modena;
  - 51) busta paga giugno 2025 con TFR;
  - 52) referto medico;
  - 53) dichiarazione di avvenuta stipula Notaio Iannuzzo;
  - 54) istanza aggiornamento graduatoria permanente ATA I fascia del 14.5.2024;
  - 55) dichiarazione ai fini di esenzione del contributo unificato e carta di identità.
- Modena, 5.11.2025



Avv. Maura Goletto

